

**SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE FRAGILI**  
**Periodo 1 settembre 2010 – 30 agosto 2013**  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto tutte le attività del servizio di inserimento lavorativo per persone fragili consistente nella programmazione, coordinamento gestione delle attività connesse all' integrazione e inserimento nel mondo del lavoro a favore di persone appartenenti a categorie protette, che non riescono ad accedere al mercato del lavoro per gli ordinari canali.

Il servizio consiste in una serie di interventi e azioni finalizzati a creare un incontro tra domanda di lavoro da parte delle persone fragili, a partire dalle caratteristiche, potenzialità e capacità del soggetto e l'offerta da parte delle aziende che devono adempiere alla legge o comunque siano disponibili a collocare persone fragili. Il servizio dovrà applicare metodologie che consentano di arrivare ad un collocamento mirato sia in relazione alle capacità della singola persona che alle esigenze delle imprese.

Il servizio ha dunque una doppia interlocuzione e si dovrà caratterizzare come:

- una opportunità per le persone appartenenti alle categorie protette, che necessitano di un percorso di accompagnamento al lavoro
- una risorsa per le imprese che devono ottemperare gli obblighi in materia di collocamento obbligatorio.

Gli interventi del servizio attuano un progetto di integrazione lavorativa della persona disabile che deve tenere conto in modo unitario della persona in carico in particolare in relazione alla connessione con altri enti che realizzano progetti o interventi di cui l'utente è già oggetto.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

**ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Sono destinatari del servizio i cittadini disabili, affetti da patologie psichiatriche o in situazioni di disagio o di svantaggio sociale, residenti nei comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago.

**ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere reso secondo le modalità previste dalle indicazioni del presente articolo e dalle figure professionali di seguito indicate:

**Educatori**

L'educatore:

- partecipa alla stesura dei progetti individualizzati;
- è responsabile della realizzazione dei progetti educativi;
- partecipa ai momenti di verifica e discussione circa l'andamento dei casi e delle attività;

- accompagna gli utenti nel percorso di inserimento lavorativo e ne verifica gli esiti;
- tiene le relazioni e i contatti con le aziende che accolgono gli utenti;
- effettua monitoraggio e valutazione dei progetti individualizzati;
- si relaziona con le altre agenzie che intervengono a diverso titolo sullo stesso utente;
- riferisce sull'andamento dei progetti a SER.CO.P. e ai comuni invianti;
- stende le relazioni periodiche sugli interventi, da consegnare al responsabile di servizio SER.CO.P.

### **Coordinatore del servizio**

Al Coordinatore del servizio competono le seguenti funzioni:

- è il responsabile degli interventi e delle scelte del servizio e costituisce una referenza stabile e continuativa per SER.CO.P.;
- gestisce operativamente il servizio e le risorse umane e coordina l'equipe operativa;
- valuta le segnalazioni dei casi;
- è responsabile delle metodologie utilizzate e della valutazione degli interventi e risponde della programmazione e del corretto svolgimento degli interventi;
- tiene i contatti con i referenti comunali e le reti dei servizi connessi operativamente al servizio;
- è responsabile e programma la promozione e sensibilizzazione del servizio sia presso i comuni che presso le aziende;
- propone e coordina l'attività formativa rivolta al personale impegnato nel servizio;
- provvede alla trasmissione delle relazioni e dei dati sull'andamento del servizio e dei casi e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **Operatore rete aziende**

- promuove conoscenza e sensibilizza le aziende del territorio rispetto all'inserimento lavorativo;
- individua aziende, cooperative o ogni altra struttura finalizzata all'inserimento lavorativo;
- raccoglie i bisogni e le esigenze delle aziende;
- mette in campo tutte le azioni finalizzate all'incontro delle esigenze delle aziende con quelle delle persone in carico;
- opera all'interno del gruppo di lavoro come momento di incontro tra i bisogni delle aziende e le capacità degli utenti;
- definisce un piano di sensibilizzazione e promozione del servizio presso le aziende del territorio.

## **3.1 - ARTICOLAZIONE E ORARIO DEL SERVIZIO**

Il servizio è articolato su una settimana di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, e per almeno 47 settimane nel corso dell'anno solare.

## **3.2 - EQUIPE DI LAVORO**

In relazione ai casi in carico alla data del presente capitolato (circa 100 nel 2009), e salvo le disposizioni di cui al successivo art. 12, dovrà essere previsto un gruppo di lavoro composto almeno dalle seguenti figure:

- 1 coordinatore a tempo parziale (orientativamente 18 ore settimanali)
- 3 educatori (2 a tempo pieno e uno a tempo parziale)
- 1 operatore rete aziende a tempo pieno

- 1 psicologo per circa 300 ore annue

### **3.3 - ACCESSO AL SERVIZIO**

L'accesso al servizio avviene mediante segnalazione e invio dei casi da parte dei Comuni dell'ambito o da parte dei servizi specialistici del territorio previa autorizzazione del Comune; la ditta aggiudicataria dovrà concordare con SER.CO.P. le modalità e la modulistica necessarie all'avvio della presa in carico, rendendosi disponibile e definendo i modi di connessione con i Comuni in relazione al passaggio del caso.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'attivazione degli interventi (esame della segnalazione e valutazione della fattibilità dell'intervento) entro 10 giorni dal momento della segnalazione da parte del servizio comunale.

## **ART. 4 – SEDI DEL SERVIZIO**

Le sedi necessarie per lo svolgimento del servizio sono messe a disposizione da SER.CO.P., con oneri a proprio carico ad eccezione delle utenze telefoniche. SER.CO.P. potrà valutare durante l'esecuzione del contratto una dislocazione delle sedi che consenta funzionalità ed efficienza del servizio, ma anche capillarità degli interventi, tenuto conto di variabili organizzative ed economiche.

La ditta aggiudicataria, qualora ne sia in possesso, potrà mettere a disposizione del servizio altre sedi o spazi che rientrano nella propria disponibilità e vengono ritenuti utili ai fini di un migliore funzionamento delle attività (anche in relazione all'utenza), senza alcun onere aggiuntivo a carico di SER.CO.P.

## **ART. 5 – PERSONALE IMPIEGATO**

### **5.1 - REQUISITI DEL PERSONALE**

La gestione del servizio prevede la presenza di figure di educatore professionale.

Tutto il personale educativo deve essere in possesso del diploma o laurea in scienza dell'educazione. Eventuali deroghe per unità di personale con diploma di scuola media superiore e almeno tre anni di comprovata esperienza in servizi analoghi sono a discrezione dell'Ente appaltante.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso di laurea in discipline umanistiche ed avere documentata esperienza in servizi analoghi di almeno tre anni.

La ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, dovrà inviare a SER.CO.P. l'elenco del personale operante completo delle relative qualifiche, titolo di studio, esperienza di servizio e posizioni all'interno dell'organizzazione. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 7 (sette) giorni.

### **5.2 - RAPPORTO DI LAVORO**

Per tutte le figure professionali, la ditta aggiudicataria s'impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La ditta aggiudicataria s'impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Il Consorzio potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, SER.CO.P. procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Consorzio. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte di SER.CO.P., la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.

### **5.3 - TURNOVER**

La ditta aggiudicataria s'impegna ad assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento.

In particolare la ditta dovrà impiegare per il servizio, e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori a 1/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l'affidamento alla seconda ditta in graduatoria con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

### **5.4 - SICUREZZA**

La ditta aggiudicataria s'impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, e in particolare del D.Lgs. n. 81/08.

### **5.5 - SOSTITUZIONI DI PERSONALE**

È fatto obbligo alla ditta di assicurare una rapida e immediata sostituzione del proprio personale in caso di assenze a qualsiasi titolo e di durata superiore ai 20 giorni lavorativi.

La sostituzione di personale dipendente della ditta che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico dell'aggiudicataria, che terrà conto di tale eventualità nel formulare la propria offerta economica.

## **ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di tre anni, con decorrenza dal **01/09/2010** a tutto il **31/08/2013**.

La ditta si impegna comunque, a richiesta di questa Amministrazione da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, ad assicurare il servizio per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di un anno, qualora all'epoca non fosse ancora esperito un nuovo appalto.

Al termine del periodo di appalto, il Consorzio avrà facoltà di negoziare, in accordo con la ditta, un eventuale affidamento per un ulteriore periodo di tre anni ai sensi dell'art. 57 comma 5 punto b) del D. Lgs. 163/06, previo accertamento della sussistenza di ragioni di pubblico interesse.

In caso di passaggio di gestione ad altra ditta aggiudicataria alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, la ditta gerente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In caso di mancato rispetto della presente disposizione SER.CO.P. si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento.

## **ART. 7 – IMPORTO MASSIMO DELL'APPALTO**

L'importo presunto totale dell'appalto nel triennio è di **€ 465.000 oltre IVA**.

Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Il suddetto prezzo si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato, ad eccezione dell'attivazione di eventuali strumenti (borse lavoro, stages e tirocini) che verranno regolate separatamente secondo le disposizioni di cui al successivo art. 9.

## **ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ**

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte, ad ogni titolo, nello svolgimento del servizio.

La ditta è altresì responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La ditta aggiudicataria si obbliga a:

- garantire la continuità e il regolare svolgimento del servizio, assicurando la presenza delle risorse umane indicate al precedente art. 3.2 e provvedendo alla immediata sostituzione del personale eventualmente impedito o in congedo per malattia;
- a fornire tutta la dotazione informatica necessaria allo svolgimento del servizio;
- allo svolgimento di tutte le funzioni amministrative e di supporto al servizio, nonché alla predisposizione di report e dati necessari per l'analisi dell'andamento del servizio;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni di integrazione lavorativa secondo la vigente normativa;
- garantire all'Amministrazione appaltante il trattamento dei dati in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), nonché l'adempimento, per quanto di competenza, di tutte le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
- collaborare con gli operatori di SER.CO.P., dei Comuni soci e di eventuali altri servizi coinvolti nella gestione dei casi per la verifica e l'integrazione dei progetti;
- fornire l'elenco del personale impiegato come dettagliato nell'art. 5.1 e nei tempi ivi previsti;
- comunicare tempestivamente qualunque informazione o notizia di interesse per il servizio da promuovere tramite i canali comunicativi del Consorzio (sito web aziendale e newsletter).

## **ART. 9 – ATTIVAZIONE DI STRUMENTI**

La ditta aggiudicataria, in relazione ai progetti definiti per gli utenti del servizio potrà attivare borse lavoro (o altri strumenti) a favore degli utenti stessi, i cui oneri non sono compresi nell'importo di cui all'articolo.

La borsa lavoro è considerata un intervento residuale del servizio e da utilizzarsi con accortezza, solo quando non siano attuabili altre soluzioni di impiego.

Per quanto attiene a tali strumenti, che potranno avere una durata massima pari a 6 mesi, la ditta aggiudicataria si impegna ad attivare prioritariamente risorse derivanti dalle misure previste dai bandi provinciali ai sensi della LR 13/03, ed in modo residuale, in carenza della suddetta disponibilità, risorse provenienti dagli enti locali, mediante SER.CO.P.

In tale caso la proposta di attivazione degli strumenti dovrà essere preventivamente comunicata ed eventualmente autorizzata da SER.CO.P., che rimborserà il controvalore della borsa lavoro.

Tale comunicazione preventiva è finalizzata ad una valutazione relativa alla fattibilità economica, mentre resta di piena competenza del gestore ogni valutazione tecnica e di merito.

L'autorizzazione all'attivazione degli strumenti sarà rilasciata da SER.CO.P. entro 5 giorni dalla proposta

Nel caso in cui venissero attivati strumenti senza la preventiva proposta e autorizzazione SER.CO.P. non riconoscerà alcun rimborso.

La liquidazione dei corrispettivi relativi alle borse lavoro avverrà in rate mensili posticipate mediante esposizione di notula di rimborso delle spese sostenute dalla ditta aggiudicataria e compiutamente documentate.

#### **ART. 10 – DEBITO INFORMATIVO**

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire alla scadenze richieste tutti i dati e i monitoraggi relativi all'andamento del servizio finalizzati all'adempimento al debito informativo Regionale.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a:

- trasmettere a SER.CO.P., con periodicità semestrale, una relazione sull'andamento della gestione del servizio e una valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi previsti dai progetti individuali;
- trasmettere a SER.CO.P. con periodicità quadrimestrale un report riportante i volumi di servizio erogati nel periodo secondo lo schema predisposto da SER.CO.P. stesso.

Il mancato adempimento alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce in ogni caso causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo 21.

#### **ART. 11 – FORMAZIONE**

La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare, con cadenza annuale e per tutti gli operatori in servizio, un percorso di formazione e aggiornamento centrato sulle particolari problematiche inerenti all'inserimento lavorativo delle persone fragili.

A tale scopo dovrà fornire annualmente un piano della formazione che tenga conto del bisogno formativo rilevato in capo all'equipe di lavoro del servizio, dell'aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa vigente in materia nonché delle più recenti tendenze ed indirizzi metodologici e operativi in materia di inserimento lavorativo.

#### **ART. 12 – UTENTI DEL SERVIZIO – REVISIONE IMPORTO CONTRATTUALE**

In caso di stabile riduzione del numero degli utenti, che dia luogo ad un carico di lavoro inferiore a quello previsto al momento attuale potrà essere richiesto una riduzione del numero di operatori, coerente con il carico di lavoro misurato, senza che la ditta aggiudicataria abbia a vantare qualsivoglia diritto.

#### **ART. 13 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE**

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio di cui al successivo art. 15 eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. In caso di mancata segnalazione, le suddette evenienze, anche se non imputabili all'appaltatore, potranno essere valutate ai fini dell'applicazione di eventuali penali.

#### **ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I pagamenti saranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture mensili relative ai servizi effettuati. A ciascuna fattura dovrà essere allegato un prospetto contenente l'elenco nominativo degli utenti in carico e trattati nel corso del mese, suddivisi per Comune.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura.

In caso di fattura irregolare il termine per il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Responsabile del servizio.

Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovute ad irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture, l'appaltatore non potrà porre eccezioni a SER.CO.P. né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa.

#### **ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

Esso è costituito a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente SER.CO.P. dovesse sostenere a causa dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento degli obblighi da parte dell'appaltatore.

Resta salvo per SER.CO.P. l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui il deposito cauzionale definitivo risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale definitivo deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L'appaltatore è pertanto obbligato a reintegrare la cauzione di cui SER.CO.P. dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La cauzione definitiva è restituita al termine del contratto, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio circa il regolare svolgimento delle prestazioni dedotte nello stesso.

#### **ART. 16 – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO**

Il servizio contemplato nel presente Capitolato non può essere sospeso, abbandonato o non eseguito, anche parzialmente, per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione anche parziale di tale servizio, SER.CO.P., previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'appaltatore per i costi sostenuti e che si prevede di sostenere.

#### **ART. 17 – ASSICURAZIONI INFORTUNI E DANNI**

L'appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, arrecati agli utenti, a SER.CO.P. o a terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto SER.CO.P. da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine l'appaltatore dovrà stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 2.500.000,00 contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza del servizio.

Prima della stipulazione del contratto dovrà essere prodotta a SER.CO.P. copia della polizza di responsabilità civile stipulata dall'appaltatore.

In ogni caso, per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni che dovesse a qualsiasi titolo sopportare, SER.CO.P. potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrato.

### **ART. 18 – CONTROLLI**

Responsabile del servizio è la dr.ssa Laura Alessandri.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire all'inizio del servizio gli elenchi del personale impiegato, completo di titolo di studio ed esperienza di servizio.

I controlli e le verifiche hanno l'obiettivo di valutare in itinere la regolarità, la correttezza e l'efficacia del servizio in appalto.

La vigilanza ed il controllo verranno espletati con la più ampia discrezionalità e nei modi ritenuti più idonei.

Il Responsabile del servizio potrà, in particolare, richiedere in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso ed a sua discrezione e giudizio, l'accesso alle registrazioni delle presenze in servizio del personale, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato nonché di tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una migliore funzionalità del controllo, l'appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del servizio tutta la collaborazione necessaria.

Le segnalazioni pervenute da parte dei familiari degli utenti o di chi esercita una qualche forma di tutela sugli stessi potranno anche considerarsi valide per l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20.

### **ART. 19 – SUBAPPALTO**

È vietato il subappalto, anche solo parziale.

### **ART. 20 – PENALI**

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento, come di seguito riportato:

- a) omessa o tardiva comunicazione del personale impiegato per lo svolgimento del servizio (e relative sostituzioni) = €100,00;
- b) utilizzo di personale non corrispondente ai titoli richiesti = €150,00;
- c) ripetuta ingiustificata modifica (più di cinque volte anche non consecutive) del personale addetto al servizio = €250,00;
- d) omessa o tardiva formazione del personale impiegato per l'espletamento del servizio = €150,00;
- e) inosservanza delle modalità offerte in sede di gara per la gestione del servizio e degli interventi = €2.500,00;
- f) inosservanza delle disposizioni relative al debito informativo di cui al precedente art. 10 = €5.000,00 oltre all'eventuale mancato introito a favore di SER.CO.P. derivante dall'inadempienza alle disposizioni in materia di rendicontazione dei servizi e dal relativo mancato accesso a linee di finanziamento del servizio;
- g) gravi negligenze rispetto all'ordinaria gestione del servizio che possano causare danni agli utenti €1.500,00.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, da effettuarsi a cura del Responsabile del servizio entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare, anche a mezzo fax, le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile del servizio.

SER.CO.P. procede all'applicazione delle penali, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

## **ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, SER.CO.P. ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 20, nei seguenti casi:

- 1) inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente capitolato rispetto al debito informativo (vedi anche art. 19 lett. f)
- 2) recidiva specifica per gli inadempimenti di cui all'art. 20, lettere b), e), g);
- 3) qualora l'impresa per sua grave negligenza dia motivo di non avvio o interruzione del servizio;
- 4) qualora le penali computate a norma dell'art. 20 superino il 2% dell'importo contrattuale;
- 5) in caso di cessione del contratto;
- 6) in caso di subappalto, anche parziale, del servizio oggetto dell'appalto;
- 7) per grave violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari nei confronti dei dipendenti.

La risoluzione del contratto è notificata da SER.CO.P., tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ad esclusiva tutela degli utenti del servizio, nelle more di una eventuale risoluzione del contratto, verificate gravi mancanze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, SER.CO.P. avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.

## **ART. 22 – RECESSO**

Resta salva la facoltà di SER.CO.P. di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite e di un corrispettivo pari al 10% dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno. Il recesso deve essere comunicato all'appaltatore mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua notificazione.

## **ART. 23 – COSTITUZIONE IN MORA**

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per SER.CO.P. di costituzione in mora dell'appaltatore.

#### **ART. 24 – SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà indicare – entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria della seguente gara – una sede operativa valida a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici, nel territorio dell'ASL n.1 della Provincia di Milano. Della suddetta sede – con relativo recapito telefonico fisso (in funzione almeno dalle 8 alle 18 di ogni giorno lavorativo) – dovrà essere data comunicazione al Responsabile del servizio, prima della stipulazione del contratto.

In caso di omessa comunicazione e/o mancata costituzione della sede entro i termini previsti si procederà a revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio alla ditta posizionata nella prima posizione utile in graduatoria.

#### **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato o del conseguente contratto, saranno definite dal del foro di Milano.

#### **ART. 26 – SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi, di rogito, di scritturazione, ecc. sono a carico dell'appaltatore.

#### **ART. 27 – CONDIZIONI GENERALI**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse e, in particolare, delle leggi e regolamenti in materia di Contratti e Appalti con la Pubblica Amministrazione.

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.